DISPOSIZIONI URGENTI SULLE MATERIE PRIME CRITICHE DI INTERESSE STRATEGICO

Art. 16

Modifiche all'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136

All'articolo 13-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «per l'anno 2023», sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2024»;

b) e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Alle societa' di rilievo strategico che operano sul mercato, acquisite ai sensi del comma 1 da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».

Versione in vigore dal 26 giugno 2024, non più in vigore dal 14 agosto 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico
Estremi	Decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84
Capo	III — Promozione degli investimenti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-sulle-materie-prime-critiche-di-interesse/art-16-modifiche-all-articolo-13-bis-del-decreto-legge-10-agosto-2023-n-104/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it